

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Marco Benatti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA E FIDEIUSSORE

- attori -

Contro

BANCA

- convenuta -

OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI

Conclusioni per l'attrice: "Voglia l'Adito Tribunale *contrariis reiectis*, così decidere e provvedere:

A) In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto anticipi di cui in premessa ed oggetto del rapporto tra parte attrice e la Banca, con particolare riferimento alle clausole di determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolato, successivamente alla deliberazione CICR 2000, in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

B) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;

C) ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente al contratto di finanziamento, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità dell'eventuale clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.

D) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto Dare-Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente i contratti di apertura di credito;

E) DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;

F) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione agli indicati rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per eventuale contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;

G) In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi la legittimità dell'anatocismo, perché contratti di apertura di credito sottoscritti successivamente alla data/di entrata in vigore della delibera CICR 2000 ACCERTARE che l'istituto convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonché ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la Banca ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del contraente più debole.

H) CONDANNARE, per l'effetto, la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto per cui è causa, che si quantificano in € 5.392,70 o in quella maggiore o minore somma come sarà quantificata in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito;

I) ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;

L) CONDANNARE in ogni caso la convenuta al risarcimento in favore dell'attore dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima condotta assunta *ex adverso*, danni da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria o rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale, finanche in via equitativa;

M) CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;

N) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria si chiede ordinarsi alla Banca convenuta ex art. 210 c.p.c., la produzione degli estratti conto che hanno regolato il rapporto in contestazione dalla data di apertura a quella di chiusura del conto corrente. Si chiede, inoltre, ammettersi CTU contabile che, sulla "scorta della documentazione versata in atti, ricostruisca il rapporto di c/c bancario specificato nella domanda introduttiva tenendo conto delle eccezioni tutte sollevate con la presente domanda".

Sentenza, Tribunale di Mantova, Dott. Marco Benatti

Conclusioni per la convenuta: “Nel merito: In via principale: respingersi tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e carenti di ogni elemento probatorio.

In via riconvenzionale: dichiarato e/o accertato che BANCA risulta creditore nei confronti della società OMISSIS in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché del fideiussore e obbligato in solido Sig. OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS (c.f. OMISSIS) di una somma pari ad Euro 30.314,31 (trentamila trecentoquattordici/31), condannare la medesima SOCIETA' OMISSIS in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed il fideiussore Sig. OMISSIS a corrispondere, in solido fra loro, a BANCA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, una somma pari ad Euro 30.314,31 (trentamila trecentoquattordici/31) oltre interessi dall'11.08.2012 fino all'integrale effettivo soddisfo, accessori e spese vari tutti, o quella diversa maggiore, o minore somma che dovesse emergere, anche in via equitativa, in corso di causa.

Sempre nel merito: dato atto dell'intento meramente defatigatorio, anche in considerazione della documentale posizione debitoria degli Attori e della totale carenza documentale condannarsi, la società OMISSIS in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché il fideiussore e obbligato in solido Sig. OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS (c.f. OMISSIS) al pagamento di una somma di denaro ex art. 96 c.p.c. 1° e 3° comma nella misura ritenuta corretta e/o equo dal G.I. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, compensi ed accessori della lite”.

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

a) riepilogo delle questioni Va evidenziato, sotto il profilo procedurale, come con comparsa 14/05/2013 si siano costituiti gli avvocati OMISSIS in qualità di “nuovi” procuratori degli attori ma altresì come non risulti una formale revoca del mandato all'avv.to OMISSIS, con la conseguenza che quest'ultimo risulta, almeno formalmente, tuttora co-difensore degli attori.

La società attrice, anche in persona del proprio legale rappresentante in qualità di fideiussore, convenne in giudizio l'istituto di credito convenuto evidenziando di avere acceso un conto corrente OMISSIS in data 16/11/2007 presso l'agenzia di Mantova della banca stessa e come allo stesso fossero accessori altri tre contratti di conto anticipi, costituendosi il OMISSIS quale fideiussore per le obbligazioni relative.

Atteso che al 31/12/2011 il conto presentava un passivo di € 7.034,54, gli attori hanno evidenziato come tale saldo sarebbe illegittimamente calcolato atteso che sul conto sarebbero stati operati addebiti per capitalizzazione degli interessi passivi in violazione del divieto d'anatocismo ex art. 1283 cc.

Illegittimo sarebbe altresì l'addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto, somme tutte per le quali era richiesta la dichiarazione di nullità e la condanna alla restituzione.

Nella parte narrativa della citazione evidenziavano: 1) la nullità del rinvio agli usi per la determinazione dell'interesse ultralegale, con conseguente necessità di ricondurre all'interesse legale ex art. 117 tub (d. lgs. 385/93); 2) l'inapplicabilità, quanto all'anatocismo, del meccanismo previsto dalla delibera CICR 9/2/2000 in quanto concretante abuso del diritto o comunque violazione della regola di correttezza, con conseguente applicazione dell'art. 9 legge 192/98 sull'abuso di posizione dominante; 3) l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto per mancanza di espressa pattuizione e di giustificazione causale; 4) mancata pubblicità delle variazioni sfavorevoli del tasso d'interesse; 5)

Sentenza, Tribunale di Mantova, Dott. Marco Benatti

illegittimità della decorrenza delle valute; 6) applicazione di un tasso d'interesse superiore a quello d'usura previsto dalla legge 108/96, con la conseguenza che si dovrebbe applicare il "tasso di sostituzione determinato ex lege"; 7) illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi; concludendo quindi per la dichiarazione delle predette nullità e per la condanna della convenuta alla "restituzione delle somme illegittimamente addebitate", quantificate come in conclusioni, oltre al "risarcimento del danno e alle spese".

Si costituì l'istituto di credito che, dopo avere ricostruito i rapporti tra le parti e depositata la documentazione relativa, contestò le censure attoree evidenziando come tutte le clausole, cui la citazione faceva riferimento, fossero analiticamente stabilite dai contratti e pattuite tra le parti, e come le obbligazioni relative fossero regolarmente garantite dalla fidejussione rilasciata il 25/10/07 dal FIDEIUSSORE inizialmente (25/10/07) per € 90.000,00 e successivamente estesa, in data 5/5/09, sino a € 140.000.

In via riconvenzionale evidenziò come la società e il suo garante risultassero debitori della somma di € 30.340,41 oltre interessi dal 10 agosto 2012 quale saldo debitore del citato conto corrente 95571 e del contratto di finanziamento.

Con le memorie istruttorie gli attori hanno eccepito come la previsione di pari capitalizzazione non sarebbe applicabile al contratto di finanziamento che per sua natura non può produrre interessi attivi a favore del cliente.

Il divario dei tassi a credito e debito impedirebbe poi di ravvisare una parità di trattamento secondo le medesime modalità e con la stessa periodicità previsti dalla delibera CICR citata.

L'usura sarebbe poi provata dal contenuto della consulenza di parte doc. 1 depositata unitamente alla citazione.

Quanto alla riconvenzionale, gli attori non hanno contestato che vi siano stati prelievi e addebiti sul conto corrente e l'esistenza del finanziamento ma hanno sostenuto che le nullità sindacate escluderebbero l'accoglimento della domanda riconvenzionale.

Questo giudice, con ordinanza 14 maggio 2013, ha respinto l'istanza di disporre una consulenza tecnica d'ufficio e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. b) l'anatocismo.

La presente controversia è un palese caso, ormai non più raro, di azione totalmente avulsa dalla realtà dei rapporti tra le parti basata su tesi pretestuose e infondate, su una consulenza tecnica del tutto approssimativa e insondabile e su argomenti in diritto di dubbia comprensibilità.

Quanto all'anatocismo, è indubbio che secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stesso non corrisponda a un uso di natura normativa ma solo una mera prassi negoziale e in quanto tale non possa derogare al divieto ex art. 1283 cc.

Ciò nonostante è pacifico come l'art. 25/2 del d. lgs. 342/99, introdotto dal legislatore proprio in virtù del mutato orientamento giurisprudenziale avvenuto con le sentenze del 1999 richiamate in citazione³, abbia stabilito, integrando l'art. 120 tub e tra l'altro, che il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa

Sentenza, Tribunale di Mantova, Dott. Marco Benatti

periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, in espressa deroga all'art. 1283 cc.

La richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 ha dichiarato (per eccesso di delega) l'incostituzionalità del comma III del citato articolo 25, riguardante una norma transitoria e quindi del tutto estraneo alla fattispecie qui in esame, dove i conti sono sorti molti anni dopo tali mutamenti legislativi.

È quindi indubbio che ove sia prevista una pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori l'anatocismo è consentito e ciò per espressa volontà del legislatore, che ha regolato la fattispecie in deroga all'art. 1283 cc.

Il tentativo di scardinare questo assetto facendo leva su istituti quali quello previsto dalla legge 192/98 è completamente fuori luogo.

Tale disciplina riguarda infatti la “subfornitura nelle attività produttive”, ma anche qualora si ritenesse che l'art. 9 di tale legge, ove è disciplinata la figura dell’ “abuso di posizione dominante”, fosse estensibile anche al di fuori della materia specificamente regolata dalla legge citata, occorrerebbe pur sempre la prova⁴ che il contraente eserciti il proprio diritto con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti.

Nel caso specifico gli attori lamentano invece che, pur essendo prevista ed applicata una pari periodicità della capitalizzazione, la differenza tra i tassi a credito e i tassi a debito genererebbe l'ipotizzato abuso.

La tesi è destituita di ogni fondamento ove si abbia riguardo alla previsione legislativa, alla funzione d'intermediazione del credito nonché alle regole generali che escludono l'equità quale elemento essenziale del contratto, tanto che il rimedio rescissorio è ammesso solo nei limiti di cui all'art. 1447/1448 cc.

Non si vede poi quali sarebbero i risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali sono attribuite alle banche le facoltà d'intermediare il credito.

Il legislatore ha specificamente stabilito le condizioni d'ammissibilità dell'anatocismo e, all'interno di questa previsione e allo scopo di provare il citato abuso, sarebbe obbligo rigoroso degli attori provare l'esistenza di un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi nonché della reale possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (art. 9 cpv).

Nella valutazione dell'equilibrio contrattuale non possono infatti essere presi in esame esclusivamente i tassi reciprocamente calcolati ma tutto il complesso contrattuale alla base del quale è, con ogni evidenza, un finanziamento richiesto dagli attori nei confronti della banca e in rapporto al quale le regolamentazioni di conto corrente non sono che una modalità di esecuzione.

Non a caso la giurisprudenza ha ravvisato l'ipotesi prospettata esclusivamente in caso di “recesso” ingiustificato della banca da un rapporto di finanziamento.

Sentenza, Tribunale di Mantova, Dott. Marco Benatti

A ciò si aggiunga come non sia provata la stipula di clausole “ingiustificatamente gravose o discriminatorie” atteso che l'entità del tasso può rilevare tutt'al più per le norme relative all'usura di cui infra.

La consulenza tecnica di parte, come si è detto, indica numeri riguardanti il conti in oggetto aggiungendo 16 pagine di teorie generali di diritto bancario per poi affermare come vi sia notevole disparità tra i tassi, seguite da altre 5 pagine di affermazioni generiche e da un prospetto finale che non esprime in alcun modo il procedimento attraverso il quale si sarebbero raggiunti tali risultati.

Neppure è condivisibile l'affermazione secondo cui l'accensione di un contratto di finanziamento renderebbe l'anatocismo illegittimo perché il finanziamento, per sua natura, può produrre interessi solo a carico del cliente e non a favore.

Ove le parti abbiano specificamente stabilito che il contratto di finanziamento afferisca a un conto corrente ordinario è ovvio come le regole applicabili siano quelle legittimamente previste per tale conto.

Un diverso argomentare finirebbe per rendere legittime o meno le pattuizioni a seconda che il conto sia attivo o meno.

Deve quindi ritenersi, con pacifica giurisprudenza, che la previsione di pari capitalizzazione ai sensi dell'art. 25/2 cit. e della delibera CICR 9/2/2000 sia perfettamente idonea a determinare la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi come operata dall'istituto di credito.

c) le altre censure

Del tutto estranea alla presente causa è l'eccezione di nullità del tasso d'interesse ultralegale con conseguente sostituzione ex art. 117 tub.

I tassi sono regolarmente pattuiti per iscritto ex art. 1284 cc (docc. 2 e 3 conv) sicché l'eccezione è del tutto fuori luogo.

Anche le eccezioni sulla commissione di massimo scoperto e i giorni valuta sono del tutto infondate.

Parte convenuta ha infatti provato come tali voci siano state espressamente pattuite e regolamentate (docc. 2 punto 2 pag. 4 e 3).

Quanto in particolare alla CMS è specificato analiticamente che la stessa, nella percentuale indicata, viene calcolata sullo scoperto massimo per data valuta registrato nel trimestre solare per utilizzi pari o superiori a 2 giorni consecutivi di calendario.

Secondo la giurisprudenza assolutamente dominante la commissione di massimo scoperto, per essere valida e prima delle recenti modifiche legislative, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità⁷ essendo in tal caso irrilevante la “causa” della pattuizione.

Per identiche ragioni è del tutto infondata l'eccezione relativa alle spese di tenuta conto, anch'esse regolarmente previste e pattuite tra le parti.

L'eccezione sulla mancata pubblicità delle variazioni sfavorevoli operate è invece del tutto indeterminata, non avendo gli attori indicato, neanche nella consulenza di parte, neppure un'occasione in cui si sarebbe verificata una violazione dell'art. 118 tub.

Ne deriva che l'affermazione secondo cui non furono mai effettuate le comunicazioni risulta del tutto apodittica.

L'approssimazione delle censure attoree culmina poi nell'eccezione di usurarietà dei tassi applicati che sarebbero attestati da un presunto TEG del 18,42% indicato nell'ultima pagina della consulenza di parte senz'alcuna indicazione sulle modalità con cui si sarebbe pervenuti al suo calcolo.

In nessuno dei documenti viene poi indicato il tasso c.d. soglia che sarebbe stato superato.

Ciò sarebbe già di per sé sufficiente, anche in presenza di censure specifiche, per escludere qualsiasi rilevanza alla censura attorea atteso che, come da giurisprudenza costante anche di questo Tribunale, la mancata produzione dei decreti ministeriali di fissazione del c.d. tasso soglia ex l. 108/96 impedisce di valutare l'eventuale superamento di tale tasso atteso che si tratta di atti amministrativi che non concorrono a formare la c.d. "scienza ufficiale" del giudice e vanno quindi prodotti dalla parte che intende far valere la propria censura.

La totale genericità della censura rende quindi inutile tutto l'accumulo di considerazioni sulle modalità di calcolo dell'usura e sui valori da computarvi.

Gli attori non hanno infine neppure provato, né chiesto di provare, che vi sia mai stata una segnalazione alla Centrale dei Rischi con il che ogni commento è superfluo.

Va comunque evidenziato, alla stregua di quanto si dirà riguardo alla riconvenzionale, come un'eventuale segnalazione si prospetterebbe come tutt'altro che temeraria.

Le domande attoree vanno quindi integralmente respinte e ogni ulteriore profilo, anche istruttorio, risulta assorbito.

d) la riconvenzionale di parte convenuta.

Si è già detto come la situazione debitoria di parte attrice sul conto 9557 non sia in alcun modo contestata se non in relazione alle censure suindicate, da ritenersi del tutto infondate come sopra specificato.

La stessa risulta quindi fondata per attestazione dell'importo (doc. 6), per mancanza di contestazione specifica sullo stesso e per la produzione di tutti gli estratti conto dall'apertura dello stesso (doc. 7).

Va a tal fine evidenziato che, come risulta dal doc. 8 di parte convenuta, i rapporti di conto corrente di cui è causa risultano risolti come da atto di recesso 8/2/2012 (doc. 8) e, risultando cessati i rapporti bancari relativi, la convenuta ha pieno diritto di esigere le somme risultanti a suo credito.

La condanna va estesa in via solidale al fideiussore che in nulla ha contestato il rapporto di garanzia.

Sentenza, Tribunale di Mantova, Dott. Marco Benatti

La somma va caricata d'interessi che, in assenza di specificazione nella domanda, debbono ritenersi nella misura stabilita per contratto.

e) le spese

La liquidazione delle spese, che seguono la soccombenza, va effettuata come segue in base al DM 10 marzo 2014 n. 55 applicabile (art. 28) a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore nonostante le prestazioni siano avvenute in parte prima di essa.

Va liquidata anche una somma per fase istruttoria atteso che, ai sensi dell'art. 4/5 lett. c) del citato DM, la stessa è dovuta per il solo deposito di memorie istruttorie e indipendentemente dall'effettuazione di un'istruttoria orale.

Il DM 55/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo, ex art. 29 comma I del decreto stesso. 10 Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012 (Rv. 623533) pronunciata sull'analogia successione di tariffe con il precedente DM 140/2012

La già richiamata pretestuosità e genericità delle censure attoree e la proposizione di domande stereotipate, in via eventuale e prescindenti dalla documentazione sottoscritta dalla stessa parte attrice, consente di accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. che va però ritenuta fondata esclusivamente sulla base del comma III atteso che non vi è prova di un danno effettivo che vada al di là delle spese del procedimento liquidate come sopra.

Per le ragioni suindicate, infatti, deve ritenersi che la parte abbia agito se non con dolo, quantomeno con colpa grave cercando di precedere l'inevitabile azione della convenuta che aveva, come si è detto, comunicato il recesso dai conti in essere.

In ordine allo scopo della norma, va condiviso quanto recentemente affermato secondo cui, mediante l'introduzione del III comma citato ad opera della legge n. 69/09, il legislatore ha introdotto una forma di punitive damages in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.

Tale risarcimento tende a ristorare sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo soverchia ogni possibilità del sistema giudiziario di esaurire i procedimenti entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ritiene equi, così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari.

Ai sensi della disposizione richiamata la condanna può essere disposta anche d'ufficio e la liquidazione avvenire in via equitativa. La giurisprudenza ha ritenuto corretta la liquidazione in misura di un multiplo dei compensi liquidati che, nel caso specifico, può essere quantificata nel doppio.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Mantova, Dott. Marco Benatti

Sulle domande proposte dagli attori OMISSIS e FIDEIUSSORE contro la convenuta BANCA, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede: respinge le domande attoree; accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, condanna la convenuta OMISSIS in persona del suo legale rappresentante pro tempore e il fideiussore OMISSIS a corrispondere, in solido fra loro, a BANCA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, una somma pari ad Euro 30.314,31 (trentamilatrecentoquattordici/31) oltre interessi, come contrattualmente stabiliti, dall'11.08.2012 fino all'integrale effettivo soddisfo; condanna la convenuta OMISSIS in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e FIDEIUSSORE al pagamento, in solido fra loro e a favore di BANCA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di questo procedimento che liquida in € 4.835,00 per compensi, € 725,25 per spese generali, € 9.670,00 ex art. 96/3 cpc oltre IVA e CPA se dovute.

Mantova, 29 giugno 2015

**Il Giudice
Dott. Marco Benatti**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS